



Audizione risoluzioni 7-00375 Mazzetti e 7-00390 Bonelli 07/07/26 - Commissione VIII

Riguardo agli effetti della Sentenza del 5 febbraio 2026 nella causa C-810/24 della CGUE che in estrema sintesi boccia l'applicazione del "diritto di prelazione" al promotore di una procedura di project financing e cioè di poter adeguare la propria offerta a quella dell'aggiudicatario iniziale (ex art. 193) del vigente Codice degli appalti, riteniamo che ponga in evidenza come il legislatore abbia deciso, inopportuno, di applicare nell'ordinamento italiano una procedura che viola la par condicio tra concorrenti ed in condizioni di concorrenza effettiva.

Si tratta di una anomalia che purtroppo ricorre sempre più spesso nelle modalità di gestione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni (pensiamo all'eccesso di affidamenti diretti). L'aver utilizzato, da parte del Legislatore, in modo sistematico la questione della c.d. "fretta/emergenza", e la questione del favorire l'ingresso di soggetti privati nella gestione di beni e servizi pubblici, hanno di fatto abbassato in questi anni il necessario livello di equilibrio tra gli interessi pubblici e privati che deve accompagnare ogni affidamento pubblico.

Nello specifico del contratto di PPP, recentemente, l'ANAC (Relazione annuale – 2026) ha sottolineato che nell'attività di vigilanza, ci si trova troppo spesso "di fronte a stazioni appaltanti poco strutturate, incapaci di trasferire adeguatamente il rischio sulla parte privata, come invece richiesto dalla normativa e dalla tutela del pubblico interesse".

Serve quindi una futura revisione del PPP non che miri ad un generico allargamento delle maglie come proposto nella risoluzione 7-00375 che propone la revisione anche di quanto previsto dall'art. 175 del Codice appalti.

Nello specifico riteniamo che gli inequivocabili sviluppi giurisprudenziali di questi mesi debbano responsabilizzare il legislatore ad intervenire affinché non si espongano le amministrazioni pubbliche a contenziosi che allungherebbero i tempi di realizzazione, favorirebbero l'esposizione a rischi risarcitori e di danno erariale, decidendo di:

- Disporre che tutte le procedure di gara di finanza di progetto del MIT che comprendono la clausola di prelazione vengano sospese e riattivate escludendo la stessa clausola;
- Disporre che tutte le procedure di project financing non ancora definite escludano l'applicazione della clausola di prelazione;
- Nei casi di contratti già stipulati in conseguenza dell'applicazione della clausola di prelazione si valuti la possibilità di recesso dagli stessi contratti come forma di autotutela.

Per quanto riguarda l'impostazione del sistema di PPP previsto dal nostro ordinamento riteniamo che sia importante prevedere la centralità del dialogo competitivo.